



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Decreto n. 0623459 del 26/11/2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);

VISTO l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 99872 del 01/03/2021, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, recante “*gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021*”;

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 0130519 del 18/03/2021, in corso di registrazione all’Ufficio Centrale di Bilancio, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 99872/2021, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTO il D.P.R. 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14 febbraio 2020 n. 75, con il quale è stato conferito al dottor Francesco Saverio Abate l’incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica;

VISTO il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10.09.2020 al n. 832, con il quale è stato conferito al Dr. Oreste Gerini l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.D.G. PQAI n. 611634 del 22/11/2021, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con cui è stato conferito *ad interim* alla Dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di Direttore dell’Ufficio PQAI VII;

VISTI gli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento delle corse al trotto, degli articoli 9 e 15 del Regolamento delle corse galoppo piano, degli articoli 17 e 22 del Regolamento delle corse galoppo ostacoli e degli articoli 11 e 16 del Regolamento delle corse del cavallo italiano, in materia di concessione e rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*);

VISTI gli articoli 38, 51, 67 e 79 del Regolamento delle corse galoppo ostacoli, gli articoli 30, 38 e 50 del Regolamento delle corse galoppo piano, gli articoli 34, 41 e 53 del Regolamento delle corse del cavallo italiano e dell’art. 20 del Regolamento delle corse al trotto, in materia di rinnovo delle patenti/licenze;

VISTO il decreto del 21 dicembre 2017 n. 92796 che ha stabilito gli importi dovuti per attività amministrativa, per l’ottenimento della concessione e del rinnovo delle autorizzazioni a far correre cavalli di proprietà (*concessione/rinnovo colori*), delle abilitazioni a montare/guidare o allenare, per la registrazione dei cavalli ed altre attività, per multe e depositi, nel rispetto delle specificità dei singoli settori di attività di corse al trotto ed al galoppo piano ed ostacoli oggi sottoposti alla disciplina di quattro Regolamenti delle Corse;

VISTO il decreto del 31 marzo 2021 n. 0150757 che, in considerazione dell’evoluzione del sistema informatico, ha disposto l’abrogazione dell’art. 11 del citato decreto che prevedeva che “*Le Società di corse sono abilitate alla registrazione dei rinnovi a sistema a supporto degli uffici dell’Amministrazione ai quali deve essere trasmessa tutta la documentazione e che provvederanno alla verifica e alla convalida finale dei dati inseriti.*”;

PRESO ATTO che il decreto n. 92796 del 21 dicembre 2017 ha fissato, altresì, al 30 novembre il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo a partire da quelle relative all’anno 2019;

VISTE le misure adottate dal Governo ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 e delle difficoltà economiche e sociali del Paese conseguenti alla pandemia in atto;

RITENUTO che tale situazione stia influenzando in maniera rilevante anche sul settore ippico con riflessi sulla capacità degli operatori ippici di adempiere alle scadenze inerenti ai rinnovi colori e licenze;



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

RITENUTO, per quanto suddetto, di dover prorogare il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*), prevedendo che:

- le istanze di rinnovo delle autorizzazioni a correre, in scadenza, devono essere presentate entro il termine 31 marzo 2022. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre 2022, pena la decadenza dell'autorizzazione;
- resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile;

PRECISATO che i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori già emessi non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell'autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (*rinnovo colori*) al 31 marzo 2022;

RITENUTO, pertanto, necessario che per la partecipazione a corse all'estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2021 debba essere presentata una nuova apposita richiesta di temporanea esportazione, restando esclusa la possibilità di proroga dei certificati già emessi;

CONSIDERATO che i certificati di temporanea esportazione che saranno emessi a seguito di nuova richiesta avranno scadenza il 31 marzo 2022 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l'anno 2022, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall'emissione degli stessi per le scuderie che hanno rinnovato i colori;

RITENUTO di dover fissare al 31 marzo 2022 anche il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, stabilendo che, in caso di proposizione della richiesta suddetta successivamente alla data del 31 marzo 2022, l'importo dovuto sarà raddoppiato, facendo salvo che in assenza di rinnovo dell'autorizzazione non si può prendere parte a corse

DECRETA

Art. 1

1. Si dispone la proroga del termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*), secondo le seguenti modalità:
 - a) le istanze di rinnovo, delle autorizzazioni in scadenza, devono essere presentate entro il termine del 31 marzo 2022. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre 2022, pena la decadenza dell'autorizzazione;
 - b) resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- c) i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori con scadenza 31 dicembre 2021 non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell'autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (rinnovo colori) al 31 marzo 2022;
- d) per la partecipazione a corse all'estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2021, deve essere presentata nuova apposita richiesta di esportazione. I certificati avranno scadenza 31 marzo 2022 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l'anno 2021, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall'emissione degli stessi per le scuderie in regola con il rinnovo dei colori.

Art. 2

- 1. Si dispone la proroga del termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, secondo le seguenti modalità:
 - a) le istanze devono essere presentate entro il termine del 31 marzo 2022. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato;
 - b) resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Qualsiasi violazione sarà sanzionata sulla base di quanto stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione.

Oreste Gerini
Direttore generale
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)